**Conto corrente con la posta** **Anno 88° — Numero 255**

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Giovedì, 6 novembre 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 Semestre L. 900
Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### SUPPLEMENTI ORDINARI



### SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI



(4616)

# LEGGI E DECRETI

## DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 ottobre 1947, n. 1171.
**Disciplina della macellazione dei suini.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria ed il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per le macellazioni dei suini per il consumo a carattere familiare è abrogato l'obbligo del conferimento dei grassi, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 356.

Le predette macellazioni possono essere effettuate nei seguenti limiti massimi:

*a*) un suino all'anno per ogni cinque persone di famiglia o frazione di tale numero:

*b*) un suino per ogni cinque persone conviventi per le case di cura, ospedali, sanatori, opere pie, comunità religiose, convitti.

Art. 2.

Coloro che intendono procedere alla macellazione di cui all'art. 1 devono denunziare all'Ufficio annonario comunale, almeno sette giorni prima della macellazione, il numero dei suini da macellare.

L'Ufficio annonario comunale, previo accertamento del numero dei conviventi del denunziante, procede alla decurtazione dalle carte annonarie dei tagliandi per olio e grassi per un intero anno, nella proporzione, per ogni suino da mattare, di cinque decurtazioni o frazioni di tale numero, corrispondente ai componenti della famiglia o convivenza, e rilascia il nulla osta per la mattazione dandone comunicazione alla Sezione provinciale dell'alimentazione (Sepral), competente per territorio, con elenchi nominativi quindicinali.

Gli Uffici delle imposte di consumo non possono rilasciare la bolletta dell'imposta di consumo per la macellazione, senza la presentazione da parte del macellatore del nulla osta, di cui al precedente comma, del quale deve essere fatta annotazione sulla bolletta stessa.

Art. 3.

Le aziende commerciali ed industriali, ad eccezione di quelle che assumono l'impegno di cui al seguente art. 4, devono:

*a*) almeno un giorno prima di procedere alla macellazione, presentare domanda alla Sepral per ottenere la relativa autorizzazione, indicando, per ogni suino o gruppi di suini da macellare, il peso e la razza;

*b*) versare o prestare, all'atto del rilascio della predetta autorizzazione ed a garanzia degli obblighi di cui all'ultimo comma del presente articolo, cauzione o fidejussione a favore dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, corrispondente al valore del quantitativo di grassi vincolabili, calcolato sulla base del doppio prezzo stabilito per i grassi da conferire;

*c*) tenere vincolati a disposizione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, curandone l'immagazzinamento e la buona conservazione, tutti i grassi provenienti dai suini mattati di volta in volta a scopo di commercio o di utilizzazione industriale, ad eccezione dei quantitativi di grassi, escluso comunque il lardo di mezzena, che l'Alto Commissariato per l'alimentazione lascia a disposizione delle ditte macellatrici.

Il vincolo di cui alla lettera *c*) del precedente comma è posto anche a carico di coloro che abbiano macellato in contravvenzione alle disposizioni di cui al presente decreto, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni penali stabilite per l'infrazione commessa.

Art. 4.

L'Alto Commissariato per l'alimentazione ha la facoltà, per le aziende macellatrici che lo richiedono, di determinare, direttamente od a mezzo di organismo all'uopo incaricato, in misura forfetaria i quantitativi di grassi vincolati ai sensi del comma *c*) del precedente articolo 3.

Le aziende che accettano il forfait devono assumere verso l'Alto Commissariato per l'alimentazione impegno scritto dal quale deve risultare il quantitativo di grassi da consegnare, la sua ripartizione nei vari mesi, i requisiti qualitativi della merce e l'obbligo dell'immagazzinamento e della buona conservazione.

Per i controlli e la contabilizzazione dei grassi forfetizzati, tali aziende hanno l'obbligo di comunicare alla fine di ogni quindicina all'apposito organismo delegato il numero dei suini macellati ed il quantitativo di grassi accantonati a disposizione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione con la indicazione di quelli consegnati o spediti in esecuzione delle disposizioni impartite direttamente dall'Alto Commissariato stesso o dall'organo delegato.

Art. 5.

Il movimento interprovinciale dei suini macellati da parte di aziende industriali e commerciali, di cui ai precedenti articoli 3 e 4 sarà regolato con norme da emanarsi dall'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Art. 6.

Il prezzo nazionale dei grassi vincolati a norma del presente decreto verrà stabilito dal Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta dell'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Art. 7.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dal regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e dal decreto legislativo 5 ottobre 1946, n. 193, e successive modificazioni, le aziende commerciali e industriali, che, avendo provveduto alla macellazione secondo le norme dell'articolo 3 del presente decreto, non assolvano, anche dopo regolare diffida, all'obbligo del conferimento dei grassi vincolati, oltre alla perdita della cauzione o fidejussione, devono versare all'Alto Commissariato per l'ali-

mentazione una somma pari a quattro volte il valore dei grassi non conferiti, determinato sulla base del prezzo stabilito per quelli vincolati.

Le aziende commerciali e industriali che, avendo accettato la forma forfetaria di cui al precedente art. 4, non assolvano, anche dopo regolare diffida, all'obbligo del relativo conferimento, devono versare all'Alto Commissariato per l'alimentazione una somma pari a sei volte il valore dei grassi forfetizzati e non consegnati, determinato sulla base del prezzo stabilito per quelli vincolati.

La somma di cui ai precedenti comma, detratto l'importo per l'acquisto sul libero mercato del quantitativo dei grassi non conferiti, sarà dall'Alto Commissariato per l'alimentazione versata all'Erario.

Un comitato composto dal direttore della Sepral che lo presiede, da un rappresentante dell'organo delegato e da un funzionario dell'Intendenza di finanza compila per ciascun Comune della provincia il ruolo delle aziende inadempienti all'obbligo del conferimento dei grassi, indicando per ciascuna di esse la somma dovuta ai sensi dei comma precedenti.

I ruoli sono trasmessi, a cura della Sepral, all'Intendente di finanza, il quale, con suo decreto, li rende immediatamente esecutivi e quindi li invia al competente esattore comunale per la riscossione con i modi e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 8.

Con proprio provvedimento il Prefetto può disporre la chiusura delle aziende industriali e commerciali macellatrici i cui titolari non abbiano ottemperato all'obbligo del conferimento dei grassi e può disporne la gestione commissariale qualora ritenga di mantenerle in attività.

Art. 9.

L'Alto Commissariato per l'alimentazione adotterà i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente decreto ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411.

Art. 10.

Sono abrogate le norme di cui al decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 356 e le altre disposizioni contrastanti con quelle del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO — PELLA — SEGNI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1947*
*Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 9.* — FRASCA

## DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 ottobre 1947, n. 1172.

**Nuova disciplina lattiero-casearia.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria ed il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

CAPO I.

*Limiti territoriali di applicazione del decreto.*

Art. 1.

Per la disciplina del settore lattiero-caseario debbono essere osservate le norme di cui agli articoli seguenti nelle provincie di: Alessandria, Asti, Aosta, Novara, Cuneo, Torino, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Belluno, Bolzano, Gorizia, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Udine, Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Firenze, Lucca, Pistoia, Frosinone, Latina, Roma, Viterbo, Campobasso, Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno.

CAPO II.

*Denuncia della produzione e della destinazione del latte.*

Art. 2.

E' fatto obbligo ai produttori di latte vaccino destinato ad uso industriale di rimettere entro l'11 novembre 1947 o entro dieci giorni dalla data di stipulazione, qualora questa si verifichi posteriormente all'11 novembre 1947, alla Commissione provinciale lattiero-casearia presso la Sezione provinciale dell'alimentazione (Sepral), copia dei contratti di compra-vendita che andranno in vigore successivamente alla predetta data, e di comunicare le condizioni della compra-vendita stessa, ove questa non risulti da atto scritto, specificando in ogni caso il numero delle vaccine possedute, la produzione mensile presunta e i quantitativi di latte che verranno ceduti mensilmente.

Eguale obbligo incombe agli acquirenti di latte, i quali dovranno presentare copia dei contratti o fare le comunicazioni di cui al precedente comma, alla Commissione provinciale lattiero-casearia competente, precisando i quantitativi di latte che presumono di ricevere mensilmente.

Art. 3.

I produttori di latte vaccino che effettuano la lavorazione del prodotto direttamente od a mezzo di caseifici sociali, cooperativi o comunque costituiti o gestiti in forma associativa debbono comunicare, entro l'11 novembre 1947 o entro dieci giorni dall'inizio della lavorazione, qualora questa si verifichi posteriormente al-

l'11 novembre 1947, alla Commissione provinciale lattiero-casearia il numero delle vaccine possedute, le produzioni mensili presunte ed i quantitativi che verranno destinati alla lavorazione.

Art. 4.

I produttori che destinano il latte al consumo diretto sono tenuti ugualmente alla osservanza delle norme prescritte dai precedenti articoli 2 e 3, entro l'11 novembre 1947 o entro dieci giorni dall'inizio di tale destinazione.

Art. 5.

Eventuali nuovi contratti relativi alla produzione lattifera aziendale, anche in caso di cambiamenti di conduzione dell'azienda, successivi alle date indicate dai precedenti articoli 2 e 3, non possono importare variazioni nelle consegne del latte se non dal primo di ciascun mese, a condizione che sia stata presentata denuncia del nuovo contratto entro il ventesimo giorno del mese precedente, secondo le modalità indicate ai precedenti articoli.

Qualora le denuncie siano presentate successivamente al giorno 20, le variazioni nelle consegne del latte non possono avere effetto che dal primo giorno del secondo mese successivo.

Nelle denuncie prescritte i produttori devono comunicare il nominativo dell'acquirente al quale veniva in precedenza ceduto il latte.

CAPO III.

*Divieto di scrematura del latte.*

Art. 6.

Al produttore che non procede alla trasformazione diretta è fatto divieto di procedere a qualsiasi scrematura del latte qualunque sia la sua destinazione.

CAPO IV

*Latte destinato al consumo alimentare.*

Art. 7.

L'approvvigionamento del latte vaccino destinato al consumo alimentare diretto viene regolato secondo piani di rifornimento predisposti dall'Alto Commissariato per l'alimentazione, sia per il consumo locale, sia per l'esportazione a favore delle provincie deficitarie.

Anche per la fabbricazione del latte condensato, del latte in polvere speciale per l'alimentazione della prima infanzia, nonchè delle farine lattee, l'approvvigionamento del latte sarà regolato da piani dell'Alto Commissariato per l'alimentazione.

La distribuzione del latte condensato zuccherato preparato con il latte di assegnazione di cui al comma precedente è regolata dall'Alto Commissariato per l'alimentazione; quella dei prodotti a base di latte per la prima infanzia, preparati egualmente con latte di assegnazione, è regolata dall'Alto Commissariato per l'alimentazione d'intesa con l'Alto Commissariato dell'igiene e della sanità pubblica.

Art. 8.

Il latte vaccino destinato al consumo alimentare diretto ed alla produzione dei derivati di cui al secondo comma del precedente articolo deve essere conferito dai produttori e dalle ditte trasformatrici e raccoglitrici, in conformità degli obblighi in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per soddisfare le necessità degli approvvigionamenti di cui al precedente art. 7, i quantitativi di latte alimentare determinati dai Prefetti in base alle norme che seguono, restano vincolati a favore dell'Alto Commissariato per l'alimentazione.

I Prefetti, in attuazione dei piani predisposti dall'Alto Commissariato per l'alimentazione, sentite le Commissioni provinciali lattiero-casearie, provvedono:

*a*) a stabilire con proprio decreto il quantitativo di latte che per ogni vaccina viene destinato al consumo diretto e la cui cessione deve essere effettuata al prezzo ufficiale fissato per il latte alimentare: tale quantitativo di latte può essere anche totale;

*b*) a fissare e notificare alle aziende trasformatrici i quantitativi di latte alimentare giornalieri che in base al disposto di cui alla precedente lettera *a*), le aziende stesse sono obbligate a tenere a disposizione dei competenti organi, per la speciale destinazione, al prezzo ufficiale maggiorato delle eventuali spese. Detti quantitativi debbono essere messi a disposizione con precedenza assoluta sull'intera disponibilità di latte in possesso dell'azienda.

Qualora le necessità dell'approvvigionamento consiglino di limitare il prelevamento del latte per l'alimentazione diretta soltanto presso alcuni stabilimenti, il Prefetto, sentito l'Alto Commissariato per l'alimentazione, ha facoltà di trasferire ad essi l'incarico della fornitura e di trasformare l'obbligo della consegna in natura del latte alimentare da parte di determinate aziende trasformatrici o produttrici in versamento in danaro della differenza tra il prezzo del latte alimentare per il quantitativo dovuto e il prezzo effettivo di uguale quantitativo di latte industriale.

CAPO V

*Disciplina del burro*

Art. 9.

Per tutto il latte destinato alla preparazione del latte sterilizzato, evaporato, condensato ed in polvere grassa, è obbligatoria la titolazione al 2 % di grasso da parte delle aziende trasformatrici.

Art. 10.

Tutte le creme ricavate dalla lavorazione del latte vaccino debbono essere destinate alla burrificazione diretta oppure alle cremerie per la fabbricazione del burro.

Art. 11.

Tutte le aziende che trasformano latte vaccino in prodotti lattiero-caseari sono tenute a conferire a disposizione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione un quantitativo massimo di kg. 2 di burro per ettolitro di latte destinato alla trasformazione, salva inferiore misura di conferimento che ad esse può essere attribuita in sede di ripartizione del contingente provinciale di burro stabilito ai sensi dei seguenti articoli 12 e 13.

Art. 12.

L'Alto Commissariato per l'alimentazione in base alle necessità dell'approvvigionamento nazionale, sentita la Commissione centrale lattiero-casearia e sulla

scorta della consistenza del patrimonio zootecnico (vacche lattifere) delle singole provincie, della produzione media di latte per anno per vacca, delle caratteristiche dell'industria e produzione casearia provinciale, determina il contingente di burro che deve essere conferito dalle singole provincie.

Art. 13.

La Commissione provinciale lattiero-casearia, entro il termine di giorni venti dalla data della comunicazione del contingente provinciale di burro fissato dall'Alto Commissariato per l'alimentazione, provvede alla ripartizione del contingente stesso per mese e per l'intero anno tra le singole aziende trasformatrici del latte comunque gestite, avvalendosi dei dati medi di lavorazione e di quelli risultanti dalle denuncie e dalle comunicazioni previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5.

Nel caso in cui la Commissione provinciale non provvede nel termine suindicato, la ripartizione è effettuata su richiesta dell'Alto Commissariato per l'alimentazione dalla Commissione centrale lattiero-casearia.

Art. 14.

Il Prefetto provvede a notificare ai singoli obbligati i quantitativi di burro che gli stessi sono tenuti a consegnare agli appositi centri di raccolta, per mese e per l'intero anno, secondo le determinazioni adottate ai sensi del precedente art. 13.

Contro le determinazioni di cui all'articolo precedente è ammessa domanda di revisione, da presentarsi sotto pena di decadenza entro dieci giorni dalla data della relativa notificazione, alla stessa Commissione lattiero-casearia che ha adottato il provvedimento.

Sulle domande di revisione le Commissioni debbono decidere entro un mese dalla loro presentazione.

Contro le decisioni della Commissione è dato ricorso all'Alto Commissariato per l'alimentazione che decide in via definitiva.

La presentazione sia della domanda di revisione, sia del ricorso, non sospende l'adempimento dell'obbligo della consegna del burro nei sensi stabiliti dal provvedimento impugnato.

CAPO VI.
*Prezzi e conguagli.*

Art. 15.

Il prezzo nazionale alla stalla del latte integro da destinare sia al consumo alimentare diretto, sia alla produzione del latte condensato zuccherato, delle polveri speciali per l'alimentazione della prima infanzia e delle farine lattee, viene determinato dal Comitato interministeriale dei prezzi su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con l'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Lo stesso Comitato interministeriale dei prezzi stabilisce:

su proposta dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, il prezzo alla produzione del burro vincolato ed il prezzo del latte condensato zuccherato;

su proposta dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, di concerto con quello dell'igiene e della sanità pubblica, i prezzi del latte in polvere per la prima infanzia e delle farine lattee.

Art. 16.

Agli effetti del prezzo alla stalla del latte destinato al consumo alimentare diretto, alla produzione del latte condensato zuccherato, del latte in polvere per la prima infanzia e delle farine lattee in base ai piani di approvvigionamento predisposti dall'Alto Commissariato per l'alimentazione, le provincie vengono così suddivise:

*Gruppo* A:
Cuneo, Novara, Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia;

*Gruppo* B:
Alessandria, Aosta, Torino, Vercelli, Bergamo, Belluno, Bolzano, Padova, Trento, Treviso, Udine, Verona, Vicenza, Bologna, Frosinone, Viterbo, Campobasso, Avellino, Benevento, Salerno;

*Gruppo* C:
Asti, Como, Sondrio, Varese, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Gorizia, Rovigo, Venezia, Ferrara, Firenze, Lucca, Pistoia, Latina, Roma, Caserta, Napoli.

I Prefetti delle provincie di cui ai gruppi *A* e *B*, allo scopo di effettuare la perequazione del prezzo del latte, in caso di necessità, possono istituire apposite Casse di conguaglio provinciali in conformità delle disposizioni vigenti.

Art. 17.

Il latte vaccino destinato ad uso industriale è liberamente commerciabile, salve le limitazioni disposte nei precedenti articoli.

CAPO VII.
*Commissioni lattiero-casearie.*

Art. 18.

Per effettuare l'azione di controllo sulla produzione del latte e del burro, nonchè per determinare gli impegni che debbono assumere le ditte e le aziende a norma del presente decreto, l'Alto Commissariato per l'alimentazione si avvale della Commissione centrale lattiero-casearia e delle corrispondenti Commissioni provinciali, già istituite ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 342.

La Commissione centrale lattiero-casearia è posta sotto la vigilanza e il controllo dell'Alto Commissariato per l'alimentazione ed esplica la propria attività in conformità di un regolamento approvato dall'Alto Commissariato stesso.

Per le spese inerenti all'espletamento dei compiti affidati alla Commissione centrale lattiero-casearia, è attribuita alla Commissione stessa una quota di maggiorazione sul prezzo del burro conferito ed immesso al consumo, nella misura stabilita dall'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Art. 19.

La Commissione centrale lattiero-casearia e le Commissioni provinciali, nell'espletamento dei compiti loro demandati possono, per determinate funzioni, nominare apposite giunte esecutive.

Art. 20.

Nel caso in cui le Commissioni provinciali lattiero-casearie non provvedano al regolare espletamento dei compiti loro attribuiti in base al presente decreto, è

data facoltà all'Alto Commissariato per l'alimentazione di disporne lo scioglimento e di nominare un commissario.

CAPO VIII.

*Sanzioni.*

Art. 21.

Le infrazioni alle disposizioni di cui al presente decreto sono punite a norma del decreto legislativo 5 ottobre 1946, n. 193, e del regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Art. 22.

Indipendentemente dalle sanzioni applicabili ai sensi dell'articolo precedente, il produttore e l'azienda trasformatrice che non assolvano, anche dopo regolare diffida, all'obbligo del conferimento del latte alimentare e del burro vincolati, debbono versare all'Alto Commissariato per l'alimentazione una somma pari a dieci volte il valore del latte o del burro non conferito. La somma è pari a cinque volte il valore del latte o del burro non conferito se il prodotto è stato comunque ricuperato.

Detta somma, detratto l'importo per l'acquisto sul libero mercato dei quantitativi di latte o di burro non conferiti, viene dall'Alto Commissariato per l'alimentazione versata all'Erario.

Un Comitato composto dal direttore della Sezione provinciale dell'alimentazione (Sepral) che lo presiede, da un funzionario della Prefettura e da un funzionario dell'Intendenza di finanza compila per ciascun Comune della provincia il ruolo dei produttori e trasformatori inadempienti all'obbligo del conferimento del latte e del burro, determinando per ciascuno di essi la somma dovuta ai sensi del primo comma.

I ruoli a cura della Sezione provinciale dell'alimentazione vengono trasmessi all'Intendente di finanza, il quale con suo decreto li rende immediatamente esecutivi e quindi li invia al competente esattore comunale per la riscossione, che ha luogo con i modi e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 23.

Con proprio provvedimento il Prefetto può disporre la chiusura dei caseifici o degli stabilimenti della trasformazione del latte i cui titolari non abbiano ottemperato agli obblighi del conferimento del burro e del latte alimentare, o può disporne la gestione commissariale qualora ritenga di mantenerli in attività.

Previa autorizzazione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, il Prefetto con proprio provvedimento, in caso di diffusa inadempienza, ha facoltà di imporre ai produttori inadempienti la consegna obbligatoria alle abituali ditte trasformatrici, di determinati quantitativi di latte al fine di assicurare, oltre l'approvvigionamento del latte alimentare previsto dall'art. 8, anche il contingente provinciale di burro stabilito in conformità degli articoli 12 e 13.

CAPO IX.

*Disposizioni finali.*

Art. 24.

L'Alto Commissariato per l'alimentazione adotterà i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 1944, n. 411.

Art. 25.

Salvo quanto disposto nell'art. 18, sono abrogate le norme di cui al decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 342, ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 26.

Il presente decreto entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — PELLA — DEL VECCHIO — SEGNI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1947*
*Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 8.* — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947.

**Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Le Fornaci », sito nel comune di Santa Maria La Fossa.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduta la decisione in data 20 settembre 1943, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Le Fornaci » di pertinenza, come dagli atti, di Federico Antonio e Gaetano di Michele e riportato nel catasto del comune di Santa Maria La Fossa in testa alla ditta Federico Antonio e Gaetano di Michele, al foglio di mappa 15, particelle 7, 8, per la superficie complessiva di Ha. 2021,68 e con l'imponibile di L. 2072,97.

Il sopradescritto fondo confina con varie piccole proprietà e con quella di Colella ing. Giulio, con la strada comunale del Bosco, con altra proprietà di Federico fratelli, con la proprietà della parrocchia di Santa Maria La Fossa e con la strada comunale di S. Leucio.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata l'8 aprile 1947 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Le Fornaci » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 85.000 (ottantacinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1947

DE NICOLA

SEGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1947*
*Registro Agricoltura e foreste, n. 19, foglio n. 333.* — GIORDANO

(4558)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1947.

**Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il prof. avv. Roberto Bracco e il comm. avv. Mario Gobbo sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, per il biennio 1947-48.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1947

*Il Ministro*: DEL VECCHIO

(4574)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1947.

**Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Parma.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Ritenuta l'opportunità di nominare un vice commissario presso il Consorzio agrario provinciale di Parma e di affidare tale incarico al sig. Egidio Bosco;

Decreta:

Il sig. Egidio Bosco è nominato vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Parma.

Roma, addì 27 ottobre 1947

*Il Ministro*: SEGNI

(4560)

---

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Esito del ricorso presentato da Milone Tito Annio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.**

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 216 decisioni N. 176/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 6 del mese di ottobre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Milone Tito Annio fu Antonio, nato a Maletto il 22 gennaio 1891, residente in Genova, via G. Tosti n. 72, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Ciò stante, deve ritenersi che il Milone, quali ne siano state le cause, non ha svolta un'attività politica informativa...;

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Milone Tito Annio e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 6 ottobre 1947

*La Commissione*
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

*Il segretario*: D. CURCIO

(4525)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Asti a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947**

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Asti è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo.

decreto interministeriale 26 agosto 1947, n. 2117; importo L. 2.000.000.

(4550)

**Autorizzazione al comune di Foggia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947**

Per l'integrazione del bilancio 1947 il comune di Foggia, è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 8 settembre 1947, n. 2563, importo L. 44.202.181.

(4606)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Grotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947**

Con decreto interministeriale in data 29 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1947, registro n. 14 Interno, foglio n. 365, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Grotte (Agrigento), di un mutuo di L. 2.050.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4544)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cianciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947**

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1947, registro n. 14 Interno, foglio n. 370, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cianciana (Agrigento), di un mutuo di L. 1.480.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4545)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Canosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947**

Con decreto interministeriale in data 31 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1947, registro n. 14 Interno, foglio n. 366, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Canosa (Bari), di un mutuo di L. 2.800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4546)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica Zerpano e Alpone, con sede in Verona**

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 848 del 22 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre successivo al registro 21, foglio 77, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio di bonifica Zerpano e Alpone, con sede in Verona, con l'aggregazione di 699 Ha di terreno, poste in sinistra del torrente Alpone (Bacino Palù).

(4571)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « La Combattente » con sede in Perugia e nomina del commissario.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 ottobre 1947, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « La Combattente », con sede in Perugia, ed è stato nominato commissario il rag. Luigi Brunelli.

(4572)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali di certificato di rendita Cons. 3,50 %**

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 10.

E' stato denunziato lo smarrimento del mezzo foglio di compartimenti semestrali del certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906), n. 421396, di annue L. 206,50, intestato a Sannasardo Vincenzo di Giuseppe, dom. a Villafrati (Palermo), esibito a questa Amministrazione per operazione ordinaria.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 26 agosto 1947

(3844) *Il direttore generale*: CONTI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 29 ottobre 1947 - N. 199**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 87,50 | Norvegia | 70,57 |
| Australia | 1.129,10 | Nuova Zelanda | 1.129,10 |
| Belgio | 7,99 | Olanda | 131,77 |
| Brasile | 19,08 | Portogallo | 14,20 |
| Canadà | 350 — | Spagna | 31,96 |
| Danimarca | 72,98 | S. U. America | 350 — |
| Egitto | 1.447,25 | Svezia | 97,23 |
| Francia | 2,9386 | Svizzera | 81,59 |
| Gran Bretagna | 1.411,38 | Turchia | 124,43 |
| India (Bombay) | 105,70 | Unione Sud Afr. | 1.402,45 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 75,125 |
| Id. 3,50 % 1902 | 73,80 |
| Id. 3 % lordo | 64,30 |
| Id. 5 % 1935 | 80,05 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 67,275 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 75,60 |
| Id. 5 % 1936 | 81,90 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,95 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 98,75 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 95,575 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 94,625 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 94,55 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 93,80 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 93,90 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 94,80 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 89,60 |
| Id. 5 % convertiti 1951 | 94 — |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.